

STATUTO

CAPO I

ALLEGATO "A" al

CARATTERI E FINI DELL'ASSOCIAZIONE

1463 di racc.

Art.1

E' costituita l'Associazione dal titolo "FRATERNITA DI MISERICORDIA DI SERINO" con sede in Serino alla via Convento presso il Convento di S. Francesco di Serino.

Art.2

E' sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carita' e della Fraternita' cristiana attraverso la testimonianza delle opere, in soccorso dei singoli e delle collettivita', contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Cattolica Apostolica Romana

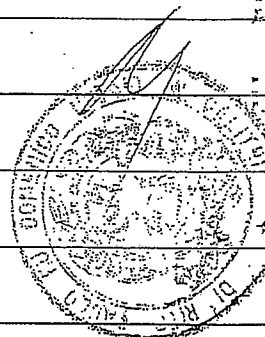
Art.3

L'Associazione e' costituita agli effetti giuridici come associazione di confratelli secondo l'art.18 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Per l'esercizio delle proprie attivita' religiose tiene rapporti colle competenti Autorita' Ecclesiastiche.

Art.4

Scopo dell'Associazione e' l'esercizio volontario, per amore di Dio e del prossimo, a mezzo dei confratelli, di opere di misericordia, di carita', di pronto soccorso, di donazione di sangue, di intervento per iniziative benefiche e per pub-



78
bliche calamita'-sia in sede locale che in sede nazionale-

anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonche' con

le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle

Misericordie d'Italia e dei Gruppi Donatori di Sangue Fratres

della quale l'Associazione fa parte ai sensi del successivo

articolo 9.

L'Associazione esercita le proprie attivita' senza fine di

lucro e con esclusivo carattere di beneficenza.

La scelta delle singole opere caritative da porsi in atto

dall'Associazione e' di competenza del Consiglio Direttivo

secondo le circostanze e le possibilita' dell'Associazione.

In particolare l'Associazione potra' esercitare le seguenti

opere caritative:

a)assistenza a sinistrati, a malati e minorati, a carcerati,

ad anziani, a fanciulli handicappati e/o abbandonati, a

tossicodipendenti ecc.;

b)trasporto dei malati e dei feriti a mezzo ambulanza;

c)pronto soccorso a persone colpite da infortunio accidentale;

d) prestazioni di assistenza notturna agli infermi, muta di

letto e corresponsione di aiuti;

e)donazione di sangue;

f)interventi in casi di calamita' locali e nazionali anche di

intesa con la protezione civile e/o pubbliche autorita'

civili e militari.

L'Associazione potra' promuovere ed esercitare ogni altra

opera di umana e cristiana carità suggerita dalle
circostanze, e rendersene partecipe, come costituzione e
gestione di ambulatori, di servizi di pronto soccorso, di
asili, di case di riposo, nonché attività funerarie e di
suffragio anche con proprio cimitero.

L'Associazione provvede alla attivazione della coscienza
civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di
formazione e promuove ed incrementa lo svolgimento di
attività di addestramento tecnico-sanitario dei fratelli,
con corsi di istruzione e con ogni altro idoneo mezzo.

Promuove altresì attività ed iniziative di carattere
culturale.

Art. 5

Per l'espletamento di dette attività l'Associazione potrà

costituire apposite sezioni ad attività prevalente e conven-

zionarsi con gli Enti locali secondo la normativa nazionale e

regionale localmente vigente. Dette sezioni potranno avere un

apposito comitato di coordinamento, regolamentato da

specifiche norme di attuazione e funzionamento, come previsto

dagli artt. 45 e 71 della legge 833.

Art. 6

L'Associazione non potrà partecipare né aderire ad inizia-

tive e manifestazioni che esulino dal proprio carattere di

Ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.

Art. 7

12	
	Per le funzioni religiose e di carattere funebre deve essere
	adottata una veste di tela nera semplice e breve, con buffa
	simbolica, stretta ai fianchi da un rosario nero avente una
	medaglia col simbolo F/M.
	Art.8
	Lo stemma dell'Associazione ha carattere nazionale ed e'
	comune a tutte le Misericordie d'Italia: croce latina di
	colore rosso in campo azzurro sorgente in mezzo alle gotiche
	lettere F/M ("Fraternita Misericordiae") nel modello ap-
	provato dalla Confederazione Nazionale.
	Art.9
	L'Associazione fa parte di diritto della Confederazione
	Nazionale delle Misericordie d'Italia e dei Gruppi Donatori
	di Sangue Fratres avente sede in Firenze Piazza S.Giovanni
	n.1, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresen-
	tanza locale.
	Il Presidente dell'Associazione rappresenta la Fraternita
	nella Confederazione Nazionale e nella relativa assemblea con
	diritto di elettorato attivo e passivo.
	Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa
	dell'Associazione, la partecipazione del sodalizio alla Con-
	federazione Nazionale implica per tutti gli iscritti della
	Fraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia
	dei Confratelli delle Misericordie Italiane rappresentate
	dalla stessa Confederazione, nonché l'impegno di

mobilitazione caritativa in caso di calamita'.

Art.10

per effetto dell'adesione alla Confederazione delle
Misericordie d'Italia l'Associazione non potra' aderire a
nessun'altra Associazione o Confederazione di Associazioni.
Del pari in seno all'Associazione non potranno sorgere altre
Associazioni se non contemplate come settore di propria
attivita'.

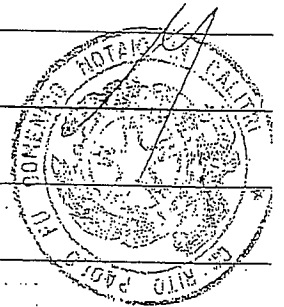
Art.11

L'Associazione trae i mezzi necessari ai propri fini dalle
rendite patrimoniali, dalle quote e dalle elargizioni degli
iscritti, dalle oblazioni delle popolazioni o di
benefattori, dai contributi di organi ed Enti privati o
pubblici, dall'esercizio di iniziative volte a ricevere in
carita' per restituire in carita', nonche' da ogni altra forma
di entrata non legalmente destinata all'aumento del
patrimonio.

Art.12

Le opere caritative dell'Associazione e gli iscritti sono
gratuite. L'Associazione potra' accettare dai beneficiati dei
servizi di pronto soccorso a mezzo autoambulanza un'oblazione
a copertura delle spese vive del servizio, esclusa qualunque
forma di compenso per il sodalizio e per l'opera prestata dai
Confratelli.

Art.13



Il volontariato e' la divisa morale di tutti i fratelli in ogni loro prestazione di attivita'.

E' severamente proibito per i fratelli l'accettazione di qualsiasi forma di compenso.

Il fratello dell'Associazione riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto "Che Iddio gliene renda merito".

Art.14

A promuovere tra gli iscritti una sana emulazione nelle opere di carita' potranno essere concesse ai confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

CAPO II

Requisiti di appartenenza all'Associazione e classificazione degli iscritti

Art.15

Tutti gli iscritti al sodalizio -- a qualunque categoria appartengano -- sono chiamati col nome tradizionale di "Fratelli" e "Sorelle" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealita' morali e delle iniziative caritative che sono alla base dell'Associazione.

Essi si distinguono in due categorie

a) fratelli e sorelle ordinari;

b) fratelli e sorelle aderenti (o sostenitori).

L'iscrizione avviene su domanda presentata al Consiglio

Direttivo munita di firma di due fratelli.

Il Consiglio Direttivo accetta o respinge la domanda con provvedimento definitivo senza essere tenuto a motivazione.

Art.16

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualita' di socio si perde o per dimissioni, o per decadenza o per esclusione.

Art.17

AGGREGAZIONE DEI DEFUNTI

Potranno essere aggregati all'Associazione dopo morte i defunti di ambo i sessi i cui familiari desiderino farne suffragio con le particolari forme stabilite dalla Fraternita per questa aggregazione.

Art.18

I FRATELLI "ORDINARI"

Per essere iscritti all'Associazione come fratelli o sorelle ordinari occorre essere di principi e di condotta cristiani.

I fratelli e le sorelle ordinari costituiscono il corpo fun-

zionale dell'Associazione: godono di tutti i diritti sociali

e partecipano alle assemblee con diritto di elezione attiva e

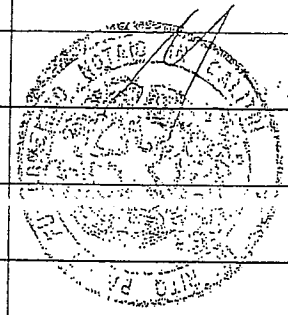
passiva.

Art.19

I FRATELLI "ADERENTI" O "SOSTENITORI"

Per essere iscritti all'Associazione come fratelli o sorelle

"aderenti" (o sostenitori) e' necessario essere di corretta



76
vita morale e di fare adesione alla ispirazione umanitaria e cristiana dell'Associazione.

I fratelli e sorelle aderenti sono quelli che partecipando spiritualmente alle idealita' caritative e cristiane dell'Associazione si impegnano a sostenere moralmente e materialmente le opere e i servizi anche con la loro quota contributiva. Essi godono dei benefici spirituali o di altra natura del sodalizio e hanno diritto di partecipazione alle solennita' e alle iniziative generali della Fraternita nonche' alla "Assemblea della Carita'" di cui all'art.42 del presente Statuto, alle quali manifestazioni dovranno essere inviati.

Art.20

Il Consiglio Direttivo promuove ed incrementa lo svolgimento di attivita' di addestramento tecnico-sanitario dei fratelli, con corsi di istruzione e con ogni altro idoneo mezzo.

Promuove altresì attivita' ed iniziative di carattere culturale.

Il Consiglio Direttivo puo' costituire in seno all'Associazione anche "Gruppi" per l'esercizio di speciali opere caritative (fra cui l'assistenza ai carcerati, ai liberati dal carcere e alle loro famiglie).

CAPO III

DOVERI E DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI

Art.21

19

DOVERI DEI SOCI

Tutti gli iscritti debbono:

a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni

emanate dagli organi dell'Associazione e sul piano generale,

della Confederazione Nazionale;

b) tenere condotta morale e civile irrepreensibile;

c) se fratelli o sorelle iscritti a speciali settori

operativi disimpegnare diligentemente i servizi e con spirito

di umana e cristiana carita';

d) collaborare alle iniziative dell'associazione e presenziare

le riunioni;

e) partecipare alle iniziative generali promosse dalla Con-

federazione Nazionale.

Art. 22

DISCIPLINA DEI SOCI

Gli iscritti sono passibili dei seguenti provvedimenti previa

contestazione scritta dell'addebito con invito a presentare

entro 15 giorni al Consiglio Direttivo le loro deduzioni.

a) ammonizione;

b) sospensione a tempo determinato o indeterminato;

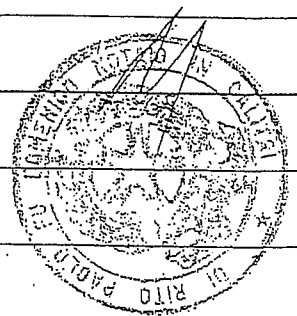
c) decadenza;

d) esclusione.

Contro i provvedimenti di cui ai commi a) e b) l'interessato

puo' proporre ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione al

Collegio Probivirale che decide in via definitiva sentito il



reclamante e il Presidente.

I provvedimenti di cui alle lettere a) e b), sono di competenza del Consiglio Direttivo; quelli di cui alle lettere c) e d) dell'Assemblea.

Art.23

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualita' di socio si perde per decadenza o per esclusione.

La qualita' di socio si perde per decadenza:

a) ove nell'iscritto venga a mancare uno dei requisiti essenziali previsti per la categoria a cui il fratello appartiene, oppure ove l'iscritto si renda incompatibile con principi spirituali e morali cui l'Associazione si ispira;

b) qualora l'iscritto, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti dallo Statuto oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi.

La perdita della qualita' di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso l'Associazione.

Il provvedimento potrà essere revocato ove siano venute a cessare le cause che lo determinano previa nuova domanda da presentarsi dall'interessato al Consiglio Direttivo, il quale delibererà se riconferire al postulante i diritti personali di cui godeva in precedenza.

La qualita' di socio si perde per esclusione nei casi che

78

rendano incompatibile, per qualunque grave ragione,

l'appartenenza dell'iscritto all'Associazione.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti

motivatamente dal Consiglio Direttivo all'Assemblea su parere

conforme del Collegio Probivirale.

Della proposta di decadenza o di esclusione e dei relativi

motivi il Consiglio Direttivo dà comunicazione raccomandata

all'iscritto, con invito a presentare entro 15 giorni le

proprie deduzioni le quali saranno rese note all'Assemblea

assieme alle deduzioni del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

CAPO IV

(1)

GOVERNO DELLA FRATERNITA'

Art. 24

Sono organi dell'Associazione:

a) il Consiglio Direttivo;

b) il Presidente;

c) il Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni;

d) il Collegio dei Sindaci Revisori;

e) l'Assemblea.

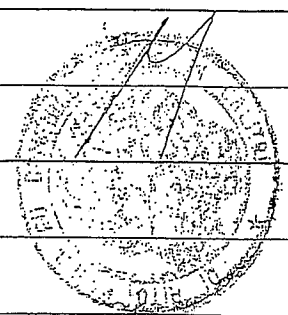
Art. 25

DURATA DEGLI INCARICHI NEGLI ORGANI SOCIALI

Tutti gli incarichi negli organi sociali (ad eccezione del

Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni di cui

all'art. 34) durano quattro anni.



29

Il Consiglio Direttivo si rinnova per meta' ogni due anni,

con le modalita' di cui agli articoli 38 e 41.

Gli uscenti sono rieleggibili.

Ove in un organo sociale si verifichi la vacanza di un membro

succede il primo dei non eletti.

Qualora l'elezione del membro cessato non sia avvenuta su

lista, la nomina del nuovo membro e' fatta dall'Assemblea

nella prima riunione successiva alla vacanza.

Art.26

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo e' l'Organo di Governo dell' As-

sociazione e delibera su tutte le materie non riservate

specificatamente all'Assemblea.

In particolare:

a) provvede all'Amministrazione dell'Associazione ivi compreso l'acquisto e la vendita di mobili e di automezzi.

Peraltro non sono in alcun modo cedibili ne' alienabili i

beni e le cose aventi carattere storico e artistico, ne'

carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se

antichi, relativi alla vita dell'Associazione.

b) Provvede alle nomine previste dal presente Statuto e a

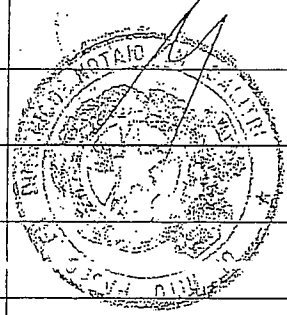
ogni altra nomina eventualmente occorrente secondo le norme

del Regolamento Organico di cui all'art.44;

c) Delibera i regolamenti e le norme speciali.

d) Assume e licenzia il personale impiegatizio o salariato.

- e) Provvede all'ammissione dei fratellini alla assegnazione delle relative categorie.
- f) Assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza.
- g) Predispone i bilanci preventivi e consuntivi.
- h) Delibera le operazioni finanziarie e tecniche di interesse dell'istituzione non riservate alla competenza dell'Assemblea.
- i) Delibera sull'accettazione di eredita' con beneficio dell'inventario (art.472 c.c.), di donazioni e sul conseguimento di legati e ne richiede la prescritta autorizzazione ai competenti organi;
- l) Delibera sulle liti e nomina i rispettivi patroni.
- m) Prende d'urgenza, eccetto nei casi previsti dagli artt. 21, 22 e 24 c.c., i provvedimenti che appaiano necessari nell'interesse del sodalizio, salvo la ratifica nella prima assemblea successiva;
- n) Compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che i presenti capitoli non attribuiscono esplicitamente ad altri organi dell'Associazione.



Art.27

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo e' composto da un numero di membri fissato dall'Assemblea nella riunione assembleare che precede ogni quadriennio.

Per essere eletti nel Consiglio Direttivo occorre appartenere alla categoria dei fratelli ordinari ed avere tre anni di

anzianita' di iscrizione, salvo giustificate eccezioni per le quali dovra' intervenire la previa approvazione del Collegio Probivirale.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo ascendenti o discendenti, fratelli, suocero e genero.

Non sono eleggibili gli stipendiati o salariati dell'Associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si rinnova per meta' dei suoi componenti ogni biennio, colle modalita' di cui ai successivi

articoli 38 e 41 salvo la diversa deliberazione

dell'Assemblea per il contemporaneo rinnovo di tutto il Con-

siglio Direttivo presa ai sensi di cui all'art.38.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno:

a) il Presidente;

b) il Vice-Presidente (ove l'Assemblea ne deliberi la

nomina);

c) il Consigliere-Segretario;

d) il Consigliere-Amministratore.

Partecipa alle adunanze del Consiglio Direttivo, con voto

consultivo, il Correttore.

Art.28

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si aduna normalmente una volta al mese

nonche' ogni qualvolta il Presidente, per ragioni particolari, lo ritenga necessario, oppure ove sia fatta domanda al Presidente da tre Consiglieri, oppure dal Presidente del Collegio Probivirale o dal Presidente della Confederazione Nazionale con motivata richiesta.

L'invito all'adunanza e' comunicato dal Presidente.

Trascorsa mezz'ora dall'ora indicata nell'invito, l'adunanza e' valida con qualunque numero di presenti, purché non inferiore alla meta' piu' uno dei componenti dell'organo.

Art.29

IL PRESIDENTE

Il Presidente e' il capo dell'Associazione; ne dirige e ne sorveglia le varie attivita' e ne ha la rappresentanza legale e la firma.

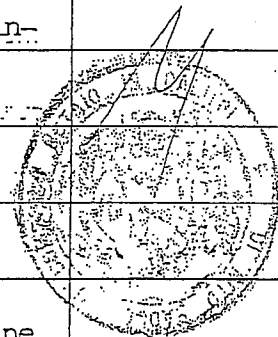
In particolare:

a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative del sodalizio e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;

b) indice le adunanze e le assemblee, secondo le disposizioni di convocazione emanate dal Consiglio Direttivo e ne tiene la Presidenza;

c) attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne tiene la presidenza;

d) firma la corrispondenza e -in unione col Segretario- le carte e i registri sociali;



24

e) cura, congiuntamente al Segretario e al Consigliere

Amministratore, la compilazione e la tenuta dell'inventario

dei beni mobili ed immobili;

f) provvede alla compilazione dell'inventario delle cose di

carattere storico ed artistico, nonché documenti

storicamente interessanti dell'Associazione. Di tale inven-

tario sarà inviata copia autenticata dal Presidente alla

Confederazione Nazionale e alla Sovrintendenza delle Belle

Arti. Di tali cose il Presidente cura la personale vigilanza

e custodia;

g) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale agli ef-

fetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Con-

federazione verso l'Associazione;

h) prende ogni provvedimento di urgenza anche se non con-

templato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e

conservativi anche di carattere giudiziario, salvo sot-

toposizione alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima

riunione successiva al provvedimento.

Art. 30

IL VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente; se assente o im-

pedido lo supplisce nelle funzioni.

Art. 31

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO

Il Consigliere-Segretario redige i verbali; è consegnatario

delle carte e dell'archivio dell'Associazione; cura la corrispondenza; tiene i libri sociali; coadiuva il Presidente nella tenuta degli inventari di cui alla lettera e) e alla lettera f) dell'articolo 29; coadiuva il Consigliere-Amministratore nella tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Vice-Segretario per la collaborazione del Segretario nei relativi compiti.

Art. 32

IL CONSIGLIERE-AMMINISTRATORE

Il Consigliere-Amministratore, in collaborazione con il Presidente e il Segretario cura la parte amministrativa di tutte le attività dell'Associazione firmando i relativi documenti; provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili e redige i bilanci in unione al Consiglio Direttivo.

Art. 33

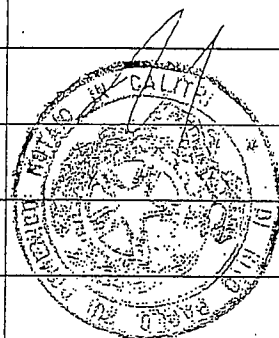
L'ISPETTORE DEI SERVIZI

Qualora le attività di intervento dell'Associazione ne dimostrino le opportunità, il Consiglio Direttivo nomina un Ispettore dei Servizi, il quale ha la direzione dei servizi di carità e di soccorso.

Art. 34

IL COLLEGIO PROBIVIRALE DEI CUSTODI DELLE COSTITUZIONI

Il Collegio Probivirale dei Custodi delle Costituzioni e



composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea fra i fratelli ordinari piu' benemeriti per servizi prestati o per attaccamento all'Associazione. Il Collegio elegge il suo Presidente.

I membri durano in carica otto anni e possono essere rieletti.

Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente

quando vi sia materia di decisioni di sua competenza. I

membri del Collegio possono essere invitati a particolari

adunanze del Consiglio Direttivo senza diritto a voto.

Spetta al Collegio:

a) vigilare sull'esatta osservanza delle norme statutarie e

regolamentari da parte degli organi dell'Associazione;

b) interpretare-in caso di divergenze-le norme dello Statuto

e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione

Nazionale;

c) decidere sui ricorsi presentati dai soci contro i prov-

vedimenti disciplinari del Consiglio Direttivo nei loro

confronti;

d) sostituire l'opera del Consiglio Direttivo quando questo

rassegnerà le dimissioni o sia impedito eccezionalmente di

funzionare, fino alle nuove elezioni che dovranno essere

promosse non oltre un trimestre.

Art.35

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

I Sindaci Revisori cura il controllo

dell'amministrazione dell'Associazione.

E' composto di cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti i quali eleggono fra loro il Presidente.

Art.36

L'ASSISTENTE SPIRITUALE O "CORRETTORE"

L'Assistente Spirituale o "Correttore" e' nominato dall'Ordinario Diocesano su proposta singola o ternata del Consiglio Direttivo. Rappresenta l'Autorita' Religiosa in seno all'Associazione per le materie spirituali, religiose o di culto.

Cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione e la preparazione morale e spirituale dei fratelli.

Tiene la direzione delle funzioni Sacre e delle Feste Religiose.

Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale o religioso dell'Associazione, per essere esecutive, dovranno portare la

sanzione dell'Assistente Spirituale.

Art.37

LE ASSEMBLEE

L'Associazione si raduna in triplice forma assembleare:

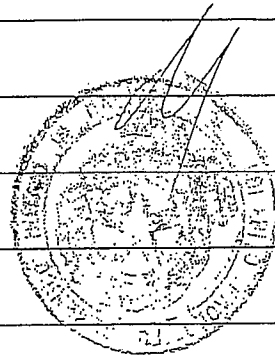
a) assemblea ordinaria;

b) assemblea straordinaria;

c) assemblea della carita'.

All'assemblea ordinaria e all'assemblea straordinaria

partecipano i fratelli e le sorelle della categoria dei soci



28		
	ordinari;	
	All'assemblea della carita' partecipano anche gli iscritti	
	alla categoria dei soci aderenti colle particolari modalita'	
	di cui all'art.42.	
	Nell'assemblea ordinaria e straordinaria ogni socio ha	
	diritto ad un voto e puo' delegare, per lettera, altro	
	fratello a votare per lui. Ogni fratello presente in as-	
	semblea non puo' essere portatore di piu' di una delega.	
	Art.38	
	L'ASSEMBLEA ORDINARIA	
	L'Assemblea ordinaria e' convocata una volta all'anno dal	
	Consiglio Direttivo entro il primo quadrimestre.	
	L'Assemblea:	
	a) delibera sul resoconto morale e finanziario e sul bilancio	
	presentato dal Consiglio Direttivo cui sara' accompagnata la	
	relazione dei Sindaci;	
	b) delibera sulle altre materie di sua competenza;	
	c) delibera per l'acquisto, la vendita o la permuta di beni	
	immobili e per la creazione di passivita' ipotecarie.	
	Per quanto riguarda le elezioni del Consiglio Direttivo	
	l'Assemblea dispone la votazione per il rinnovo del Consiglio	
	stesso prescritto dall'art.25, applicando le disposizioni di	
	cui all'art.41 salvo che l'Assemblea deliberi la conferma del	
	Consiglio Direttivo uscente nella totalita' dei suoi membri	
	per acclamazione.	

Eguali poteri di rinnovo per acclamazione sono applicabili anche per il Collegio Sindacale e per il Collegio Probivirale.

La deliberazione di procedere al rinnovo degli organi sociali per acclamazione dovrà essere decisa dai 3/4 dei presenti all'Assemblea computati anche gli eventuali delegati.

Art. 39

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo in qualunque periodo nei seguenti casi:

- a) quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità;
- b) quando ne sia stata fatta richiesta dalla Confederazione Nazionale per problemi dell'Associazione di particolare rilevanza o per iniziative di carattere generale;

c) quando almeno un decimo dei soci ordinari faccia domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo;

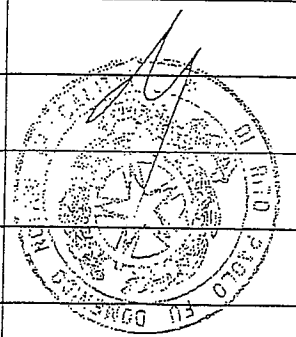
d) quando il Collegio dei Revisori per gravi e motivate ragioni ne chieda al Consiglio Direttivo la convocazione.

Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea entro il mese successivo alla richiesta.

Art. 40

MODALITA' DELLE ASSEMBLEE

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è fatta a mezzo di avviso personale da comunicarsi alla residenza dei soci almeno cinque giorni prima della data



30		
	dell'Assemblea.	
	In casi di particolare urgenza l'Assemblea straordinaria	
	potra' essere convocata con avviso esposto nella sede sociale	
	nonche' mediante manifesti da affiggersi in pubblico con	
	larga diffusione almeno tre giorni prima di quello stabilito.	
	Gli inviti (o gli avvisi) di convocazione dovranno indicare	
	gli argomenti posti all'ordine del giorno nonche' il giorno,	
	l'ora e il luogo della riunione.	
	Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua	
	assenza, dal Vice-Presidente ed in mancanza del medesimo, dal	
	membro del Consiglio Direttivo piu' anziano di eta'.	
	Le Assemblee sono regolarmente costituite in prima con-	
	vocazione con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei	
	fratelli ordinari ed in seconda convocazione con qualunque	
	numero dei fratelli presenti o rappresentati, sempreche' tale	
	numero sia superiore almeno al doppio dei componenti il Con-	
	siglio Direttivo.	
	Per la validita' delle deliberazioni assembleari sono neces-	
	sarie le maggioranze di cui all'art.21 del Codice Civile.	
	Le votazioni si fanno per appello nominale, o per alzata di	
	mano o per scrutinio segreto (secondo scelta dell'assemblea).	
	Nelle delibere concernenti il bilancio o il resoconto morale	
	e finanziario presentati dal Consiglio Direttivo, i membri	
	del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale non hanno	
	voto.	

I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Per le assemblee aventi oggetto "riforma dello statuto" oppure proposta di "scioglimento dell'associazione" vigono le speciali disposizioni di cui agli artt. 43 e 46.

Art. 41 ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

Le elezioni per la nomina alle cariche sociali si svolgono nell'apposito giorno e nelle ore come fissato dall'Assemblea.

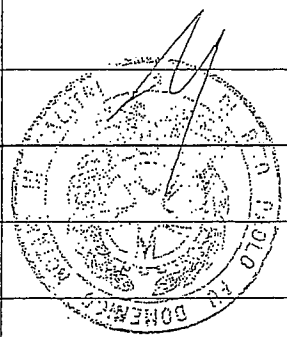
L'Assemblea nomina una commissione elettorale avente il compito di redigere la lista dei candidati.

La lista dovrà contenere un numero di nomi maggiore di almeno un terzo degli eleggibili.

La Commissione Elettorale e' composta da un numero di soci disposto dall'Assemblea, nonche' dal Presidente del Collegio Probivirale (o da un delegato del Collegio stesso) che la presiede.

L'Assemblea nomina una commissione di seggio composta da tre fratelli per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Sono ammesse alla votazione altre liste, colla sottoscrizione quali presentatori di almeno dieci soci ordinari; esse possono portare un numero di candidati inferiore a quello indicato al precedente comma.

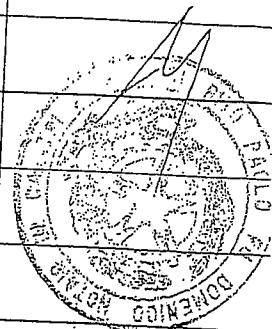


32		
	Tutte le liste devono essere presentate al Presidente della	
	Commissione di Seggio prima dell'inizio delle operazioni di	
	voto.	
	Il numero totale delle persone votate non puo' superare	
	quello degli eleggibili.	
	Vengono proclamati eletti i soci che riportano il maggior	
	numero di voti. A parita' di voti e' eletto il socio avente	
	maggiore anzianita' di iscrizione all'Associazione, in caso	
	di parita' di iscrizione il piu' anziano di eta'.	
	Il Presidente della Commissione di Seggio pubblica per affis-	
	sione nella sede sociale l'esito delle votazioni e convoca	
	entro sette giorni gli eletti.	
	Per l'elezione di membri del Collegio Sindacale e del Col-	
	legio dei Proviviri l'Assemblea puo' decidere la presen-	
	tazione da parte della Commissione Elettorale o da parte di	
	soci (come al comma 5) di liste contenenti un numero di can-	
	didati pari al numero degli eleggibili.	
	In tal caso i votanti esprimono il voto colle modalita' di	
	cui al comma 7.	
	Art.42	
	ASSEMBLEA DELLA CARITA'	
	Ogni anno il Consiglio Direttivo indice la Giornata della	
	Misericordia e convoca possibilmente nello stesso giorno,	
	l'Assemblea della Carita'.	
	L'invito di partecipazione alla "Assemblea della Carita'" e'	

(2)

33

trasmesso dal Presidente a tutti gli iscritti alla Fraternita
 (Soci Ordinari e soci aderenti) nonché alla Confederazione
 Nazionale. L'invito può essere esteso agli amici o simpatiz-
 zanti del sodalizio nonché alle autorità e personalità
 locali.
 In tale assemblea il Consiglio Direttivo presenta il
 "Bilancio della Carità" mediante pubblico resoconto delle
 opere di assistenza e di soccorso svolte dall'Associazione
 nell'anno precedente.
 Nell'assemblea verranno esaminate e prospettate le iniziative
 assistenziali e caritative per l'anno successivo.
 Ogni argomento relativo alla vita dell'Associazione è riser-
 vato all'assemblea ordinaria o straordinaria.



Art. 43

RIFORMA DELLO STATUTO
 La proposta di riforma dello Statuto è presentata al Con-
 siglio Direttivo mediante motivata mozione sottoscritta da un
 numero di soci ordinari non inferiore a un decimo dei soci
 ordinari iscritti all'Associazione. La mozione è esaminata
 in riunione congiunta dal Consiglio Direttivo e dal Collegio
 Probvirale dei Custodi delle Costituzioni per il parere e
 sottoposta con tale parere a quello della Confederazione
 Nazionale.
 Dopo l'esame della proposta i pareri scritti di cui al primo
 comma del presente articolo, il Presidente convoca una as-

34		
	semblea Straordinaria con specifica indicazione degli ar-	
	ticoli dello Statuto di cui e' fatta proposta di riforma	
	nonche' con indicazione degli emendamenti formulati dai	
	proponenti.	
	L'avviso di convocazione e' trasmesso ai soci singolarmente e	
	con le predette indicazioni non meno di 15 giorni prima della	
	data dell'Assemblea e pubblicato in maniera visibile presso	
	la sede sociale per lo stesso periodo, del che sara' cer-	
	tificato l'avvenuto adempimento dal Presidente e dal	
	Segretario.	
	L'avviso dovra' essere trasmesso anche alla Confederazione	
	Nazionale, un dirigente della quale potra' presenziare	
	all'Assemblea per illustrare il parere scritto della	
	Confederazione.	
	Per l'approvazione da parte dell'Assemblea e' prescritta la	
	presenza di almeno i 3/4 dei fratelli ordinari e la mag-	
	gioranza di cui all'art.21 c.c. non e' consentita l'applicazione di	
	Non e' consentita l'applicazione delle norme e delle mag-	
	gioranze ridotte previste per le assemblee in seconda	
	convocazione.	
	Non possono essere oggetto di riforma se non ad unanimita' di	
	voti dei presenti ai sensi del precedente comma 6 i seguenti	
	art.1; art.4 (comma 1 e 2), art.9, art.13 (comma 1), art. 14,	
	art.36, art.44, art.45 i quali definiscono la irrinunciabile	
	fisionomia di Fraternita di Misericordia e le garanzie delle	

essenzialità della sua vita associativa.

Art.44

. Modificato

1. REGOLAMENTO GENERALE, NORME DI ATTUAZIONE E REGOLAMENTO

2. ORGANICO DEL PERSONALE

L'Assemblea approva con la speciale maggioranza di due terzi

dei presenti a completamento delle norme del presente

statuto, e sentita la Confederazione Nazionale, il

Regolamento Generale, i cui articoli potranno essere riformati

dall'assemblea sempre con la maggioranza dei due terzi dei

presenti e sentita la Confederazione. Il Consiglio Direttivo

provvede a redigere le norme di attuazione del Regolamento

Generale riformabili con provvedimento dello stesso Consiglio

Direttivo. Il Consiglio Direttivo provvede altresì a

redigere un regolamento organico per la determinazione della

pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del

personale.

Art.45

1. GESTIONE STRAORDINARIA

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali

che non rendano possibile il normale funzionamento

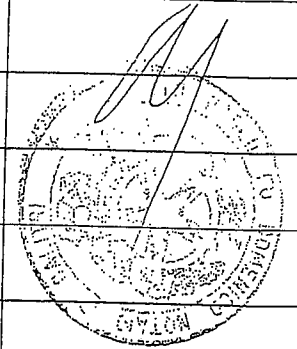
dell'Associazione e delle sue attività e qualora l'Assemblea

non sia stata in grado di provvedere in merito, o sia andata

deserta, il Presidente dell'Associazione segnala alla Con-

federazione Nazionale l'esistenza di tale situazione straor-

dinaria per la richiesta di interventi ai fini della nor-



malizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà anche essere presentata al Presidente del Collegio Probivirale delle Costituzioni o da un gruppo di fratelli effettivi o da un qualunque interessato. La Confederazione, dopo accertate le condizioni di anormalità e dopo dimostratesi inutili eventuali forme di intervento per la ripresa della normale vita associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede alla provvisoria amministrazione dell'Associazione, procedendo poi alla convocazione degli organi sociali per la ripresa della normale attività del sodalizio.

Ove tale ripresa risulti impossibile, o ove la convocazione di una speciale Assemblea a tale proposito rimanga priva di esito, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia della situazione all'Autorità Governativa ai sensi dell'art. 27, ultima parte, del C.C. nonché al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni di attuazione del C.C.

Art. 46

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA FRATERNITA'

L'Associazione non potrà essere sciolta per delibera assembleare se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento, finché rimanga un numero di fratelli attivi in grado di svolgere

anche in parte opere di carità o di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa da un'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Presidente in carica o dal Commissario Straordinario di cui all'art. 45.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di soci all'Assemblea e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, terzo comma del C.C. (3/4 degli associati).

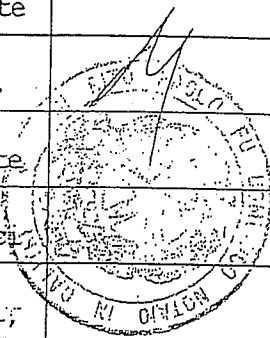
Dovrà essere rivolto tempestivo invito di partecipazione alla Confederazione Nazionale, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per eventuale opera di aiuto alla risoluzione delle difficoltà dell'Associazione.

Ove l'Assemblea deliberi lo scioglimento, nomina un liquidatore possibilmente appartenente alla categoria dei soci ordinari o dei quadri dirigenti della Confederazione Nazionale.

In caso di mancata nomina il liquidatore è nominato dal Tribunale Civile ai sensi dell'art. 11 delle Disposizioni di attuazione del C.C. possibilmente in persona appartenente a una delle categorie sopra indicate.

I beni dell'Associazione residuati al netto dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione, sono ceduti al liquidatore della Confederazione Nazionale.

La Confederazione provvederà a quanto necessario per cercare di ricostituire l'Associazione ed in caso che ciò non fosse



39.

Perna Vito

Manzo Salvatore

Mattia Rizzo

Rodia Giacomo

Cucciniello Roberto

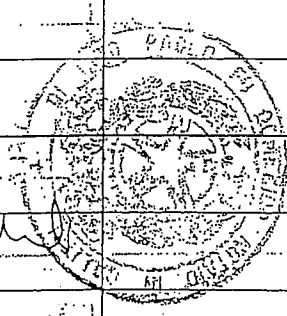
Biondi Aniello

Paolo Di Rito notaio (segue sigillo)

Alto registrato a 5. Amgeb del il 4-5-89
F24

Certifico io sottoscritto Dott. Paolo Di Rito, Notaio
in Capi, che la presente copia fotostatica su due
fogli è conforme all'originale esistente nei miei atti.
Si rilascia per uso
esente da bollo
Caltari, li 9 maggio 1991

[Handwritten signature]



58

possibile destinerà i beni esclusivamente per scopi
caritativi analoghi ai fini della disciolta Associazione.

Art.47

NORME GENERALI

Per le materie non contemplate nel Presente Statuto si osser-
vano le norme del Codice Civile integrate, in quanto non
contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione
Nazionale. (1) Alle due parole cancellate: "DELLA FRATERNITA" si
sostituiscia: "DELL'ASSOCIAZIONE". (2) Alle due parole cancellate: "
alla Fraternita" si sostituiscia: "all'Associazione". (3) Alle due
parole cancellate: "DELLA FRATERNITA" si sostituiscia: "DELL'ASSOCIA-
ZIONE". Tre postille.

Firmato: MARICONDA ANIELLO

Cirino Lorenzo

Cirino Cadornino

Elia Cirino

Amato Michele

Amato Raffaella

Capone Antonio

Amoroso Raimondo

Antonio Pellecchia

Carlo Di Donato

De Feo Sergio

Cappalonga Vincenzo